

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 22-7439

Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 - Riparto fondi a favore delle Province sul Cap. 147240 del bilancio 2014.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la Legge 264/49 "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", in specifico l'art. 59 "Cantieri – scuola" che autorizza l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità;

vista la Legge 418/75 "Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana";

vista la LR 34/08 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare l'art. 32 che norma l'attività nei cantieri di lavoro;

vista la LR 7/01 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la LR 2/14 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

vista la LR 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

considerate le finalità dei progetti di cantieri di lavoro, così come definite dall'art. 32 della LR 34/2008, che si pongono come strumento di *work fare*, per cui la prestazione economica erogata ai lavoratori è collegata allo svolgimento di un'attività lavorativa, in particolar modo per quei lavoratori in cerca di occupazione che mostrano, per età, grado di occupabilità e storia professionale, una grave difficoltà di inserimento/reinserimento nel Mercato del lavoro, tenendo conto che i periodi di lunga disoccupazione e inattività determinano effetti negativi sul mantenimento e sull'accrescimento della professionalità dei lavoratori e sulla loro ricollocazione nel mercato del lavoro;

considerato che l'art. 32 della LR 34/08, stabilisce che per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale dei soggetti individuati dall'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), possono essere inseriti in progetti di cantieri di lavoro ed il comma 1 dello stesso articolo 32, individua gli Enti che possono presentare il progetto alle Province territorialmente competenti;

ritenuto di ripartire a favore delle Province, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. 34/08, le risorse per la realizzazione di cantieri di lavoro per lo svolgimento di attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità che coinvolgano soggetti disoccupati (art. 29, comma 1, lett. a, L.R. 34/08);

ritenuto opportuno utilizzare le disposizioni attuative approvate con la DGR n. 67-4270 del 30.07.2012, quale parte integrante e sostanziale della stessa, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale i criteri e le modalità di realizzazione dei cantieri di lavoro per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) della LR 34/2008;

ritenuto, altresì, di stabilire che i cantieri di lavoro previsti dalla presente deliberazione sono rivolti esclusivamente a soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione, di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a) della L.R. 34/08, come risultante dal competente Centro per l'impiego;

considerato che l'art. 32, comma 11, della LR 34/08 stabilisce che il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo dei lavoratori inseriti nei cantieri di lavoro sia a carico degli Enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti;

dato atto che per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo dei lavoratori inseriti nei cantieri di lavoro attivati ai sensi dell'art. 59 della Legge 264/49, si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 32, comma 4, lettera b) della LR 34/08, che prevede che la Giunta regionale stabilisca l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT);

considerato che, l'entità dell'indennità giornaliera per i soggetti di cui all'art. 29 comma 1, lettera a) inseriti nei cantieri di lavoro è pari a 32,80 euro per l'esercizio 2012 e che la media annua dell'inflazione rilevata dall'ISTAT corrisponde al 2,97% per l'anno 2012 e all'1,18% per l'anno 2013;

ritenuto opportuno stabilire che all'indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, non possano essere sommati sussidi al reddito regionali nell'ambito delle politiche del lavoro, indennità di disoccupazione, salvo quella a requisiti ridotti e mini assicurazione sociale per l'impiego (mini Aspi), o emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali;

visto l'art. 32, comma 4, lettera a) che prevede che la Giunta regionale stabilisca le modalità ed i criteri di utilizzo dei soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati;

ritenuto di individuare i seguenti criteri per la definizione dell'elenco dei disoccupati che possono aderire all'iniziativa:

- luogo di residenza (secondo il principio della prossimità al luogo di svolgimento delle attività);
- maggiore età;
- valore ISEE;

visto l'art. 32, comma 1, della LR 34/2008, che stabilisce che l'utilizzo dei cantieri non costituisce rapporto di lavoro ed è integrato da interventi di politica attiva finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti;

vista la DGR n. 66-3576 del 19.03.2012, "L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro";

vista la DGR 30-4008 del 11/06/2012 “LR 34/2008, art. 21. Istituzione dell’elenco per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco”;

considerata la necessità di stabilire che i progetti riguardanti i cantieri di lavoro presentati dagli Enti promotori e utilizzatori sono finalizzati al rinforzo dell’occupabilità dei lavoratori, anche attraverso percorsi integrati comprensivi di azioni di accoglienza-primo filtro e presa in carico, percorsi di orientamento professionale e consulenza orientativa, volti ad aiutare e sostenere i lavoratori nello sviluppo di capacità e competenze utili alla ricerca di una occupazione, e/o altre azioni di accompagnamento al lavoro e di incontro domanda/offerta di lavoro, nel rispetto degli standard di servizio, così come previsto dalla citata DGR n. 66-3576 del 19.03.2012;

ritenuto altresì di stabilire che tali progetti possano essere integrati con azioni aggiuntive di formazione professionale finalizzate all’attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere;

vista la D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato “Le disposizioni generali per l’accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento”;

vista la D.D. n. 629 del 12/11/2009, “Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (Art. 11.3, lettera b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009”;

ritenuto che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti nei progetti di cantiere non possa prevedere l’utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la sopra citata Determinazione;

valutata la necessità di osservare il percorso professionale dei lavoratori anche successivamente alla fine del cantiere attraverso l’attività di monitoraggio realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro tramite il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP);

acquisito il parere favorevole del Comitato al lavoro e formazione professionale, che fino all’insediamento del Comitato istituzionale al lavoro, di cui all’art. 10 della LR 34/08, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall’art. 65, comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 27.03.2014;

acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l’impiego, che fino all’insediamento della Commissione regionale di concertazione, di cui all’art. 11 della LR 34/08, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall’art. 65, comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 27.03.2014;

tenuto conto che è urgente ed indifferibile, ripartire la somma di euro 2.698.992,31 tra le Province sulla base alle rispettive situazioni di disoccupazione, per realizzare cantieri di lavoro, erogando una indennità giornaliera a fronte dell’attività prestata, al fine di proseguire senza soluzione di continuità le politiche attive del lavoro a favore dei soggetti disoccupati;

tenuto altresì conto delle difficoltà che incontrano i soggetti svantaggiati, disoccupati di lunga durata, a trovare un inserimento lavorativo e l’urgenza di iniziare le attività considerata la

stagionalità dell'intervento, visto anche le richieste pervenute dagli enti pubblici e l'impatto positivo ottenuto nei precedenti interventi;

la Giunta Regionale ai sensi di legge,

delibera

Di ripartire la somma di euro 2.698.992,31 del bilancio regionale, esercizio 2014, a favore delle Province, ai sensi dell'art. 32 comma 7, in base alle rispettive situazioni di disoccupazione:

Province	Popolazione 15-64 anni	Disoccupazione allargata	Media ponderata %	Totale contributo regionale per cantieri di lavoro esercizio 2012
Alessandria	264.143	24.700	9,72	262.342,12
Asti	136.449	10.800	4,63	124.963,38
Biella	112.080	9.900	4,01	108.229,62
Cuneo	374.342	23.400	11,45	309.034,70
Novara	237.308	22.400	8,77	236.701,69
Torino	1.429.258	140.300	53,78	1.451.517,72
Verbano Cusio Ossola	101.356	6.900	3,22	86.907,58
Vercelli	110.551	12.100	4,42	119.295,50
TOTALE	2.765.487	250.500	100,00	2.698.992,31

Fonti:

15-64 anni: Banca Dati Demografica Evolutiva Regione Piemonte - dati al 31.12.2012

Disoccupazione allargata: Stime Rilevazioni ISTAT Forze di lavoro - Media 2012

Di stabilire che rimangono invariati i criteri e le modalità di concessione dei contributi, a favore delle Province e degli Enti beneficiari, contenuti nelle disposizioni attuative approvate con la DGR n. 67-4270 del 30.07.2012.

Di stabilire che l'entità dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da corrispondere ai soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera a) della LR 34/08 inseriti nei cantieri di lavoro per l'esercizio 2014, risulta essere di euro 34,18 per 7 ore giornaliere, poiché detta indennità è stata rivalutata del 2,97% e 1,18%, in base alla media annua 2012 e 2013 dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

Di stabilire che all'indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro non possano essere sommati sussidi al reddito regionali nell'ambito delle politiche del lavoro, indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori sociali.

Di stabilire i seguenti criteri per la definizione dell'elenco dei disoccupati che possono aderire all'iniziativa:

- luogo di residenza (secondo il principio della prossimità al luogo di svolgimento delle attività);
- maggiore età;
- valore ISEE.

Di stabilire che ulteriori criteri selettivi potranno essere individuati dalle Province.

Di stabilire che i progetti riguardanti i cantieri di lavoro presentati dagli Enti promotori e utilizzatori devono essere finalizzati, per quanto possibile, ad uno sbocco occupazionale non occasionale e ad un miglioramento della occupabilità dei destinatari, così da renderli più spendibili sul mercato del lavoro, anche prevedendo interventi integrati di politica attiva nel rispetto degli standard omogenei di servizio nel territorio regionale, così come previsto dalla DGR n. 66-3576 del 19.03.2012, e considerando che i servizi al lavoro possono essere erogati esclusivamente da operatori accreditati ai sensi della DGR n. 30-4008 dell'11.06.2012 recante "LR 34/2008, art 21. Istituzione dell'elenco per l'accredito degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i Servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco".

Di stabilire che il progetto di cantiere di lavoro, può essere integrato con azioni formative aggiuntive finalizzate all'attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere; tali attività formative possono essere erogate esclusivamente da operatori accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato "Le disposizioni generali per l'accredito degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento".

Di stabilire che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti nei progetti di cantiere non può prevedere l'utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la D.D. n. 629 del 12 novembre 2009 "Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009)".

Di stabilire che l'Agenzia Piemonte Lavoro ha funzioni di monitoraggio sull'andamento dei progetti di cantiere e sul successivo percorso professionale dei lavoratori utilizzati, attraverso l'analisi delle informazioni inserite nel Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP).

Di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l'adozione di successivi atti contenenti le disposizioni di dettaglio, nonché l'eventuale compensazione tra le somme ripartite tra le Province, qualora l'effettivo fabbisogno verificato a seguito della presentazione delle richieste di contributo da parte delle Province lo richiedesse.

Alla spesa di euro 2.698.992,31, si fa fronte con le risorse finanziarie del bilancio regionale esercizio 2014 sul capitolo 147240.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)